



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Settore Enti locali - controllo finanziario

*Posta elettronica certificata*

CORTE DEI CONTI



0001019-01/02/2016-SC\_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio  
Comunale  
Al Sindaco del Comune di  
**Pozzoleone (VI)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria  
del Comune di **Pozzoleone (VI)**

**OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 – Comune di Pozzoleone (VI).**

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 26 gennaio 2016 che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, dando tuttavia incarico, con apposita Deliberazione che si allega in copia, al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione al rendiconto 2013, inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte del 19/11/2015 prot. n. 6930, venivano chiesti chiarimenti a codesto comune.



L'ente rispondeva con nota prot. 8987 del 02/12/2015 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7161 del 02/12/2015). La risposta, tuttavia, non fa venir meno alcune criticità riscontrate in sede di istruttoria in merito ai seguenti punti del questionario sul rendiconto 2013 in relazione:

- agli equilibri di bilancio: permanenza di disavanzo di parte corrente e, relativamente all'attività di recupero evasione tributaria, scostamento tra previsioni iniziali ed accertamenti unitamente ad una riscossione non particolarmente elevata;
- alla ritardata trasmissione del prospetto spese di rappresentanza;
- all'indebitamento: sfioramento parametro deficitario 7 con una percentuale del 141,25% in luogo del 120%;
- al personale: mancata adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, c. 1, del D.Lgs. n. 198/2006; affidamento incarichi di collaborazione autonoma.

Con riferimento al primo punto ed alla permanenza di un disavanzo di parte corrente pari ad euro 142.316,07, coperto con avanzo di amministrazione ed una percentuale di contributi di permessi di costruire, l'Ente comunicava che *"In merito al finanziamento della parte corrente con € 40.257,96 di avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente e con € 125.000,00 di oneri di urbanizzazione, avvenuto nell'ambito delle possibilità concesse dalla normativa in materia, si conferma che l'Amministrazione sta ponendo particolare attenzione verso l'equilibrio di parte corrente. Premesso che nei prossimi esercizi probabilmente non sarà possibile garantire un maggiore equilibrio tramite adeguamenti delle entrate tributarie (la bozza della Legge stabilità infatti non consente l'innalzamento delle aliquote, che questo ente ha finora sempre confermato secondo le misure minime di Legge) si sta ponendo particolare attenzione nell'impegno delle spese correnti, provvedendo nel contempo e cercare nuovi tipi di entrata. A titolo esemplificativo si possono citare le seguenti iniziative già adottate da questa Amministrazione, entrata in carica a seguito delle elezioni del 25/05/2014: - riduzione contributi a favore delle famiglie con minori frequentanti l'asilo nido, di nuclei famigliari in difficoltà, delle attività sportive, delle scuole dell'infanzia; - adeguamento tariffe utilizzo palestra comunale; adesione alla proposta di rinegoziazione dei mutui trasmessa dalla Cassa Depositi e Prestiti nell'anno 2014. Come detto viene inoltre posta particolare attenzione all'assunzione di impegni*



*in parte corrente. Si constata che le varie iniziative poste in essere sono purtroppo vanificate dal continuo taglio dei trasferimenti statali (Fondo Solidarietà Comunale esercizio 2013 € 535.542,17, esercizio 2014 445.555,54, esercizio 2015 358.624,61, quindi - 176.917,56 in due anni)”*

Sul punto, la Sezione, evidenzia come l'art. 162, commi 1, secondo periodo e 6, del D.Lgs. 267/2000 prevedono che il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

In relazione all'esigenza di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri si richiama quanto sostenuto dalla Sezione delle Autonomie nella propria deliberazione di indirizzo 23 /SEZAUT/2013/INPR recante “Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013”, al punto C) ove si afferma che “... l'art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di “garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi”. L'analisi gestionale permetterà, anche, di valutare se l'attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario.

*Al riguardo emerge anche l'esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione”.*

Il principio in oggetto non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale, contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie dove emerge, in sede di rendiconto, un deficit di parte corrente pari a € 142.316,07.



L'irregolarità appare potenzialmente un fattore di rischio foriera di futuri pregiudizi, per il mantenimento degli equilibri di bilancio futuri del Comune e più in generale per una sana gestione anche in relazione ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che prevede che: *“Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”*.

Al riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. del TUEL e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III del TUEL (gestione del bilancio), con particolare riferimento al Capo IV, (relativo ai principi di gestione, artt. 191 e ss.). Deve soprattutto aggiungersi che, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, gli Enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico.

Sul punto, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza ) e organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri .

In relazione all'attività di recupero dell'evasione tributaria in cui emergeva un significativo scostamento tra previsioni ed accertamenti, il Comune forniva i seguenti chiarimenti: *”Relativamente alla previsione iniziale trattasi di un importo stimato nel bilancio di previsione secondo gli indirizzi dell'Amministrazione, sensibile al contrasto dell'evasione. Detta stima in corso d'anno trova poi conferma o meno nell'accertamento conseguente alle risultanze dell'attività di recupero dell'imposta eventualmente evasa dai*



*contribuenti. Nell'anno in argomento il crescente numero di adempimenti a carico degli uffici comunali e la sotto-dotazione di personale non hanno consentito di svolgere in merito un'attività particolarmente strutturata, che consentisse la registrazione degli eventuali conseguenti accertamenti".*

La Sezione pur prendendo atto delle rassicurazioni formulate dall'ente esorta l'amministrazione a migliorare la capacità di riscossione delle predette imposte anche in prospettiva futura atteso che la asincronia tra riscossioni, seppur in conto residui e pagamenti, incide comunque sulla gestione di cassa e che detti residui influenzano, in ogni modo la formazione dell'avanzo di amministrazione.

Quanto all'invio del prospetto delle spese di rappresentanza, il Comune precisava quanto segue: *"Si prende atto del mancato invio del prospetto in argomento, che si trasmette in allegato (allegato 2). Se ne conferma la pubblicazione sul sito web dell'ente"*.

In ordine al ritardo nella pubblicazione del prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza, secondo lo schema tipo adottato con D.M. del 23 gennaio 2012 allegato al rendiconto, come previsto dall'art. 16, co. 26, d.l. n. 138/2011 giova evidenziare che l'articolo 16 in questione, al comma 26 prevede che: *"26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo"*.

L'adozione di detto prospetto, l'allegazione al rendiconto d'esercizio, nonché l'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, sono elementi che connotano detto documento come atto a garantire trasparenza e conoscibilità della spesa corrente sostenuta dagli enti destinatari della disposizione relativamente alla componente della spese di rappresentanza degli organi di governo dell'ente. Peraltro, la pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'amministrazione, entro il termine fissato dal legislatore



concorre ad assicurare il tempestivo adempimento di detta finalità pubblicistica. Sul punto, si rammenta, peraltro, che l'articolo 46 del d.lgs. 33/2013, rubricato "*Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni*" dispone che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito internet dell'ente locale previsti dalla normativa vigente – ivi incluso quindi quello relativo al prospetto di cui trattasi - costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili). Tenuto conto del precipuo fine assunto dalla pubblicazione di cui al richiamato art. 16, comma 26 del DL 138/2011, che va effettuata entro un termine brevissimo, la Sezione ritiene che anche il ritardo nella pubblicazione del prospetto di cui trattasi, proprio per il fine di conoscibilità e trasparenza che la pubblicazione persegue, può determinare analoghe conseguenze.

In merito al quarto profilo di criticità, pur prendendo atto della tendenza alla progressiva diminuzione dell'indebitamento, lo stock complessivo del debito sulle entrate correnti permaneva su un'incidenza pari al 141,25% con conseguente sfornamento del parametro deficitario 7. Sul punto l'Ente confermava che *dal 2012 non sono stati contratti nuovi mutui, ne vi sono previsioni di farlo nel bilancio pluriennale 2015 – 2017.*

La circostanza evidenziata, potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Sul piano finanziario, tale valutazione trova indiretto riscontro nella mancata scelta di attivarsi sulla componente di spesa corrente che deriva dall'indebitamento. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene pertanto opportuno segnalare che, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere del contesto generale in cui si opera.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello



di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

Peraltro, detti obblighi appaiono ancor più incisivi a seguito delle modifiche costituzionali introdotte dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che, in modo innovativo, introduce all'art. 97 della Costituzione una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le PP.AA., in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni. Il principio in esame viene ora ad essere declinato in concreto – in ossequio alle prescrizioni del riscritto art. 81 della Cost. - sotto il profilo della verifica e del permanere costante non solo di un effettivo equilibrio di bilancio ma anche, la sostenibilità dell'indebitamento. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori misure in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012) convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, diviene prima norma di attuazione del nuovo precetto costituzionale, stabilendo nuovi parametri del controllo esterno- scolpiti nel nuovo art. 148 bis del T.U.E.L. - affidato alla Corte dei conti: la cui posizione di supremo garante degli equilibri della finanza pubblica viene rafforzata attraverso l'estensione del controllo a tutte le pubbliche amministrazioni comprese le regioni e gli enti locali. La preoccupazione che venga garantita la sostenibilità dell'indebitamento viene affrontata anche nella legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione" (art. 81 riformulato dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1). L'art. 10 di detta norma, rubricato "*Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali*", collocato nel capo IV della legge, prevede infatti che "*1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato. 2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché*



le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. 3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. 4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto". Come si evince dalla formulazione dell'articolo in questione, dall'entrata in vigore della norma di attuazione della legge costituzionale n. 1/2012 (1° gennaio 2016), le regioni e gli enti locali presenti nel territorio regionale potranno destinare le risorse derivanti dalla contrazione di indebitamento solo alle spese di investimento e, comunque, detto indebitamento dovrà necessariamente tener conto del livello complessivo dello stesso al fine di garantire "...l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata...". Appare di palmare evidenza che ogni ente locale e la stessa Regione dovranno sin d'ora tenere in debita considerazione, anche nel ricorso alla contrazione dei mutui autorizzati o autorizzabili, questa nuova realtà giuscontabile che pone necessariamente gli enti interessati dalla norma a dover confrontare il proprio indebitamento con quello di tutti gli enti territoriali contemplati nel comma 1, dell'articolo 10 della legge 243/2012, al fine di rendere coerente con i nuovi vincoli normativi il livello complessivo dell'indebitamento a livello regionale.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficiarietà appare, tuttavia, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie che l'entità (141,25% in luogo del 120%) rilevata ben potrebbe incidere in sede





di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria. Ciò in relazione anche ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che prevede che "Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

Al riguardo per prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche.

Quanto alle risultanze del questionario ove emerge la mancata adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità e l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma relative al Personale, il Comune dichiarava che: "In merito all'adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, si conferma che negli scorsi esercizi non si è provveduto alla relativa approvazione. Si dà mandato agli uffici di provvedere entro il corrente esercizio all'approvazione del provvedimento. Si conferma che nel 2014 non sono state assunte nuove unità di personale. Mentre, in relazione all'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per euro 47.787,33, l'ente trasmetteva la seguente tabella riassuntiva:

<b>soggetto</b>	<b>descrizione incarico</b>	<b>importo</b>
Tosi Loris	patrocinio ente in vertenza tributaria	5.100,00
Tosi Loris	patrocinio ente in vertenza tributaria	5.100,00
Giovanardi Andrea	patrocinio ente in vertenza tributaria	3.000,00
Costa Mario	incarico esterno progettazione opera pubblica	1.500,00
Lotto Riccardo	incarico esterno progettazione opera pubblica	861,50
Zorzetto Gabriele	incarico esterno progettazione opera pubblica	3.000,00
Costa Mario	incarico esterno progettazione opera pubblica	1.500,00



Zanazzo Lisa	istruttoria pratiche edilizie	1.057,33
Bianchi Marco	attività per corsi biblioteca	900,00
Bertoncello Luca	attività per corsi biblioteca	450,00
Tomasetto Francesca	attività per corsi biblioteca	450,00
Galtarossa Roberto	attività per corsi biblioteca	187,50
Cunico Michele	attività per corsi biblioteca	375,00
Lotto Riccardo	redazione piano interventi	8.000,00
Peruzzo Ada	istruttoria pratiche Fiera di San Valentino	1.450,00
Vigili esterni altri enti	convenzioni altri enti per gestione vigilanza Fiera San	9.856,00
<b>totale</b>		<b>42.787,33</b>

In relazione alla mancata adozione del Piano delle pari opportunità, la Sezione rammenta come il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”, all’art. 48 prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongano Piani di Azioni Positive, di durata triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. La norma, così dispone “1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all’articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un’esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata



triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Come ben evidenziato dal legislatore, la norma prevede che, in caso di mancato adempimento, venga applicata la sanzione di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che recita: "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette".

Consegue a quanto sopra evidenziato che la mancata adozione del suddetto piano determina in capo alle amministrazioni inadempienti il divieto di assunzione (ex multis sul punto, questa Sezione *deliberazioni 26 aprile 2012, n. 281, e 18 giugno 2012, n. 403, Corte dei Conti per la Calabria deliberazione 22 del aprile 2012 e da ultimo Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR*). La Sezione, alla luce di quanto sopra evidenziato, atteso che l'ente nell'esercizio finanziario considerato non ha adottato detto Piano, verificherà che a far data dall'esercizio successivo a quello del rilevato inadempimento il comune di Pozzoleone abbia osservato il divieto di procedere ad assunzioni, anche per lavoro flessibile, con contestuale segnalazione alla competente procura erariale atteso che l'inadempimento di cui trattasi, involgendo norme imperative, determina anche ricadute in termini di responsabilità amministrativa, disciplinare ed erariale.

In relazione all'elevato numero di incarichi esterni affidati nell'esercizio 2013 dal comune di Pozzoleone, la Sezione non può fare a meno di rilevare che l'evoluzione normativa recente, nel prevedere alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, esprime la preoccupazione del legislatore di un aumento ingiustificato delle spese correnti a fini totalmente improduttivi e per scopi che, almeno potenzialmente e con le cautele che derivano da una valutazione da farsi caso per caso come nella presente fattispecie, non riverberano ex se in servizi resi alla cittadinanza.

Più in generale, oltre ai limiti anzidetti, giova ricordare che (cfr ex multis Corte dei Conti, Sez. I Appello Giurisdiz. Centrale, sentenza 27 dicembre 2011 n. 577), i presupposti di



legittimità per il conferimento dell'incarico o la stipula del contratto di collaborazione sono così schematizzabili:

- l'oggetto deve essere corrispondente alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; si tratta, cioè, di perseguire obiettivi e progetti specifici contenutisticamente e temporalmente predeterminati e non determinati in modo del tutto generico ab origine;
- occorre il preventivo accertamento, da parte dell'amministrazione conferente, dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno; dunque, la previa verifica organizzativa, puntuale e documentata, della quale occorre dare conto nella lettera di incarico o nel contratto di collaborazione;
- la prestazione deve essere di natura temporanea, con conseguente necessaria predeterminazione del termine di scadenza, per cui non sono consentiti incarichi generici rinnovabili a tempo indefinito; per questo, si richiede che vengano preventivamente definiti gli elementi essenziali del contratto, in modo da delineare ex ante il perimetro dei principali diritti e obblighi dei contraenti;
- infine, la prestazione deve essere "altamente qualificata"; dunque, la qualità della professionalità coinvolta deve chiaramente risultare da un apposito procedimento di verifica di evidenza pubblica, idoneo a dimostrare *erga omnes* la specifica esperienza del soggetto incaricato nell'attività dedotta in contratto.

Poiché a tutte le pubbliche amministrazioni si applicano, in materia di incarichi a soggetti esterni, i limiti previsti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, una volta individuata la necessità di affidare incarichi all'esterno, la singola amministrazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost., deve accertare che l'incarico venga assegnato ad esperti di particolare e comprovata esperienza, abbia una durata limitata nel tempo, un oggetto ben determinato e deve predeterminare l'entità del compenso e l'onere di spesa.

Ancora, è stata affermata chiaramente l'impossibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per attività ordinarie, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati in violazione di tali presupposti e conseguente responsabilità erariale per gli indebiti costi gravanti sull'ente.



Inoltre, è da osservare che la notoria delicatezza, in relazione alla tutela dell'Erario, della materia degli incarichi esterni non può che comportare una significativa attenuazione del principio di affidamento nell'operato degli uffici; con la conseguenza che ogni amministratore è da ritenersi tenuto, in presenza della "spia rivelatrice" costituita da una qualsivoglia forma di conferimento di attività al di fuori dell'ente interessato, a vagliare il relativo provvedimento con adeguata attenzione (anche se non concernente il proprio settore di competenza), ben dovendo sapere che (come testimoniato dai ripetuti interventi del Legislatore in materia) il ricorso agli incarichi esterni rischia non raramente di determinare uno sperpero di pubbliche risorse (Corte dei Conti, Sez. Giur. Bolzano, sent. N. 32 del 20/12/2011).

Ciò in quanto, per consolidata giurisprudenza (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. N. 4037 del 09/12/2011), la violazione delle specifiche e consolidate regole modali di conferimento dell'incarico esterno rende automaticamente dannosa per l'Erario la relativa consulenza. Il rispetto di tali limitazioni è presupposto di legittimità della spesa sostenuta per la remunerazione del consulente esterno: le lacune procedurali quindi, non sono meri vizi inficianti l'azione amministrativa con rilevanza circoscritta alla sfera di legittimità del provvedimento, ma si riverberano anche sugli effetti economici prodotti da questo, rendendo, automaticamente, dannosa per l'erario la conseguente spesa.

**IL MAGISTRATO ISTRUTTORE**  
Dott. Giampiero Pizziconi

*Giampiero Pizziconi*

